

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 402}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAGGIONI

Presentata il 7 settembre 1976

Modificazioni agli articoli 255 e 605 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le proposte modificative appaiono di tale urgenza da non consentire che si attenda la riforma del codice di procedura penale. Come è noto il limite di 15 anni di reclusione che rende obbligatoria la emissione del mandato di cattura è raggiungibile anche quando un recidivo abbia commesso un furto di cui all'ultima parte dell'articolo 625 anche di modestissima entità. In generale si deve dire che le pene edittali previste dal codice penale sono, nel massimo, chiaramente esagerate tanto che nella pratica non si vedono assolutamente mai applicate: ma proprio di tali pene massime astratte si tiene conto nella determinazione della pena agli effetti della obbligatorietà del mandato di cattura. Ove all'eccesso di tali pene massime si aggiunga, come oggi deve farsi per disposizione di legge, l'eccesso di aumento previsto dall'articolo 99 apparirà chiara la necessità della proposta modifica che tende anche, chiaramente, a limitare sempre più i casi di necessaria carcerazione preventiva alla quale

può bene seguire una sentenza di riconoscimento di innocenza quindi di ingiustizia della preventiva carcerazione sofferta.

Non sembra abbia necessità di particolare illustrazione la proposta modifica dell'articolo 605 del codice di procedura penale. Non appare giusta la conservazione di una iscrizione per un fatto che il legislatore interprete della coscienza sociale del momento abbia dichiarato non costituire ulteriormente reato né quando la iscrizione sia conseguente a pronunzia chiaramente illegittima per essere stata la norma applicata sebbene in contrasto con la Costituzione. Si deve osservare che per questi casi non è prevista l'eliminazione della scheda in quanto la sentenza emanata in base ad una norma successivamente abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima non è nulla ma ne è sancita solo la cessazione della esecuzione e degli effetti penali: la iscrizione nella scheda non è un effetto penale e pertanto la sua eliminazione si potrà avere solo quando sia stata legislativamente disposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 255 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e alle circostanze aggravanti: delle circostanze attenuanti non si tiene conto fatta eccezione per l'età. Non si tiene conto della recidiva ».

ART. 2.

Dopo il n. 3) del secondo comma dell'articolo 605 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« n. 4) alle sentenze di condanna per reato previsto da una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima ».